



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Coordinamento Nazionale Giustizia

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 – 00186 Roma



Sommario:



 L'editoriale:

(di M. Battaglia)

Breve rassegna di giurisprudenza:

(di Red.)

- 1) Legittimo il trasferimento del dipendente invalido in situazione non grave senza il consenso dell'interessato.
- 2) Non configura il reato di truffa la condotta del datore di lavoro che omette di versare l'indennità di malattia al lavoratore.
- 3) Peculato d'uso per chi usa il telefono dell'ufficio per telefonate personali.

L'Editoriale

di Massimo Battaglia

Depositati i quesiti referendari



La "questione economica", che ormai attanaglia la gran parte dei dipendenti pubblici, spingendola pericolosamente verso la soglia di povertà, sta diventando una vera e propria emergenza nazionale.

Non bastavano i precedenti blocchi dei rinnovi contrattuali, che ovviamente hanno lasciato congelati anche gli stipendi e il salario accessorio di milioni di lavoratori.

No, non bastavano.

Per questa classe politica inadeguata, arruffona e spesso intellettualmente disonesta, nonché corrotta, bisognava colpire ulteriormente e più duramente "i soliti noti", cioè la nostra categoria, come se la nostra semplice esistenza fosse la causa di tutti i mali del Paese.

Tuttavia, per metterci un carico ancora più pesante, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha sostanzialmente "autorizzato", almeno fino a tutto il 2014, il congelamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, ed ha prorogato di un altro anno la disposizione che limita l'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

Se a tutto questo aggiungiamo una politica fiscale che definire punitiva...significa farle un complimento, la situazione si rivela in tutta la sua gravità, anche in considerazione dei guasti incredibili prodotti dalla riforma in materia pensionistica, la c.d. "legge Fornero"!

Ed allora, come Confsal-Unsa, non potevamo indugiare ulteriormente.

In aggiunta alle numerose iniziative adottate nei mesi scorsi, e attuando concretamente la nostra iniziativa sindacale, in questo periodo storico volta principalmente alla tutela dei redditi delle famiglie, abbiamo costituito, noi di Confsal-Unsa insieme all'Unità Sindacale Falcri-Silcea, un Comitato per i Referendum che, proprio ieri l'altro, 6 maggio 2013, ha depositato presso la Suprema Corte di Cassazione ben 6 quesiti referendari che, ove ammessi, mireranno all'abrogazione della legge che blocca i contratti dei dipendenti pubblici e all'abrogazione della legge che riforma il regime pensionistico (la c.d., "Riforma Fornero").

Insomma, solo a voler esaminare il sistema-giustizia, come si fa a tollerare ulteriormente **gli adeguamenti stipendiali automatici (con tanto di arretrati)** riservati al personale di **magistratura, che già gode di livelli retributivi molto alti?**

Come si fa a non rilevare questa odiosa discriminazione, soprattutto in considerazione del fatto che la media stipendiale di un impiegato amministrativo si aggira sui 1.300 Euro mensili?

Semmai si dovrebbero adeguare gli stipendi più bassi e tenere fermi, per un certo periodo di tempo, quelli più alti!

Fermo restando che nella P.A. vi sono anche stipendi ben più corposi di quelli dei magistrati!

Basterebbe guardare, al riguardo, nella pletora di amministrazioni pubbliche e società controllate, piene di alti dirigenti che praticamente lo stipendio se lo auto-assegnano!

Ed è proprio in conseguenza di queste clamorose ingiustizie, che proliferano sotto gli occhi di tutti, che abbiamo deciso di farci promotori dell'iniziativa referendaria, anche perché i dipendenti della P.A. stanno subendo un vero e proprio strangolamento economico, che purtroppo ricade interamente sulle loro famiglie e sui loro figli, con conseguenze che ognuno di voi può immaginare.

E, quasi per un effetto domino, anche le imprese, le attività commerciali e artigianali si trovano in grandissime ed insostenibili

difficoltà. A causa del crollo dei consumi e della massiccia contrazione della domanda interna nel nostro Paese, che sta avvenendo in ogni settore, molte di loro sono costrette a chiudere e a danno, se possibile, si aggiunge danno.

Con la nostra iniziativa intendiamo, quindi, dare voce a chi voce non ha, cioè a tutti quei cittadini, lavoratori e loro famigliari di protestare nel modo più democratico possibile (il voto referendario) contro le troppe politiche, economicamente repressive, che producono i loro effetti più devastanti sempre verso le fasce sociali più deboli.

Altro obiettivo che con i referendum vogliamo centrare è la concreta tutela di centinaia di migliaia di lavoratori che, a un soffio dall'agognato traguardo – dopo una vita di lavoro – si sono visti negare la meritata pensione e obbligati a proseguire la loro attività lavorativa anche ben oltre i quaranta anni di contribuzione.

La cosa fa ancor più rabbia, perché loro (i dipendenti pubblici) sono le vittime e non i colpevoli della catastrofe economica causata dalla pessima gestione delle risorse pubbliche, che una classe politica indifendibile non è riuscita a controllare.

Noi ci crediamo!

[Torna all'indice](#)



Breve rassegna di giurisprudenza.

Cassazione. Sentenza 3 maggio 2013, n. 10338.

Legittimo il trasferimento del dipendente invalido in situazione non grave senza il consenso dell'interessato.-

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10338 del 3 maggio 2013, ha affermato **la legittimità del trasferimento in altra sede lavorativa** del dipendente invalido (per effetto di un infortunio sul lavoro lo stesso aveva subito la perdita di gran parte delle dita della mano destra con grave limitazione funzionale delle restanti dita) pur senza il consenso dell'interessato. La Suprema Corte, precisando che il **diritto del lavoratore a non essere trasferito** ad altra sede senza il suo consenso **non può prescindere dall'accertamento della gravità della disabilità** che è caratteristica il cui accertamento è demandato alla Commissione costituita presso la ASL, ha evidenziato che "l'inaMOVibilità è connessa alla gravità dell'handicap del lavoratore e si giustifica per la particolare gravosità che lo spostamento, imposto, potrebbe generare in un lavoratore proprio a cagione della grave incidenza del suo handicap con riguardo, ad esempio, alla sua autonomia, alla necessità di avvalersi di particolari presidi sanitari non reperibili in ogni sede ovvero o di ausili da parte di terzi che un trasferimento imposto potrebbe compromettere."

La Corte d'appello aveva ritenuto che il lavoratore, che aveva ottenuto, per effetto dell'infortunio sul lavoro, il riconoscimento del 40% di invalidità, pur avviato al lavoro come invalido ai sensi della legge n. 482/1968, non rientrava nella categoria prevista dall'art. 3 della legge n. 104/1992 che a norma dell'art. 33 della stessa legge non consente al datore di lavoro di trasferire il dipendente senza il suo consenso, rilevando che l'art. 3 della L. 104 del 1992 riconosce la sussistenza di handicap rilevante ai fini dell'applicazione della legge stessa, non a qualsiasi invalidità, ma solo a quelle che comportano una difficoltà fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, "che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

"Ne consegue che lo stato di invalidità che giustifica l'avviamento al lavoro ai sensi della L. n. 482 del 1968 non è necessariamente equiparabile alla definizione di "handicap" della legge n. 104/1992 la quale prevede, tra l'altro, una specifica procedura per il suo accertamento affidata a commissioni mediche costituite presso le unità sanitarie locali ai sensi dell'art.1 della L. 295 del 1990 integrate da un operatore sociale e da un esperto (art. 4 della l. n. 104/1992)."

Precisava quindi la Corte che **l'art. 33 subordina il trasferimento al consenso del lavoratore solo in caso di handicap che determina "una situazione di gravità"** e poiché l'handicap accertato non presentava queste caratteristiche la disposizione non trova applicazione.

I Giudici di legittimità, respingendo il ricorso del lavoratore e confermando la sentenza del giudice d'Appello, hanno altresì sottolineato che "sul piano sistematico, come già affermato con condivisa motivazione dalle sezioni unite della Corte (cfr Cass. s.u. n. 16102/2009 in motivazione), la configurazione giuridica delle posizioni soggettive riconosciute dalla norma, e i limiti del relativo esercizio all'interno del rapporto di lavoro, devono essere individuati alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale che - collocando le agevolazioni in esame all'interno di un'ampia sfera di applicazione della L. n. 104 del 1992, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei soggetti con disabilità - destinata a incidere sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica - ha precisato la discrezionalità del

legislatore nell'individuale te diverse misure operative finalizzate a garantire la condizione del portatore di handicap mediante l'interrelazione e l'integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale.

[Torna all'indice](#)

Cassazione. Sentenza 29 aprile 2013, n. 18762.

Non configura il reato di truffa la condotta del datore di lavoro che omette di versare l'indennità di malattia al lavoratore.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18762 del 29 aprile 2013, respingendo il ricorso presentato dalla Procura che chiedeva la condanna di un imprenditore per **non aver anticipato ad un suo dipendente l'indennità di malattia e gli assegni familiari** pur avendo denunciato la sua posizione debitoria nel modello DM10, afferma che tale condotta non configura il reato di truffa nei confronti dell'INPS, semmai, di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore.

La Suprema Corte ha infatti precisato che "allorché il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto derivi un'evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e **non il diverso reato di truffa**, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura che, in ipotesi, potrebbero ravvisarsi ove all'I.N.P.S. fosse simulata la situazione all'origine del debito portato a conguaglio.

Allorché, invece, la discordanza tra la situazione rappresentata all'I.N.P.S. e quella reale riguardi solo l'effettiva erogazione di somme che l'ente previdenziale è tenuto a corrispondere al lavoratore tramite il datore di lavoro e quest'ultimo sostanzialmente riconosca il suo obbligo di corrisponderle (pur non avendole di fatto, ancora, corrisposte) nei confronti dell'ente previdenziale il datore di lavoro sicuramente realizza - o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzare - l'ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che assume di aver anticipato, ma non determina alcun danno.

Il lavoratore, infatti, non potrebbe che rivolgersi al datore di lavoro per ottenere quanto gli spetta avendo l'I.N.P.S., attraverso il conguaglio, adempiuto il suo obbligo." Sotto questo profilo il reato di truffa non sussiste - proseguono i giudici di legittimità - infatti nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa.

Nel caso di specie - si legge nella sentenza - l'I.N.P.S., indicato nell'imputazione quale soggetto passivo del reato di truffa, non risulta aver risentito per effetto della condotta dell'imputata di uno specifico ed effettivo danno di indole patrimoniale ovvero un reale depauperamento economico, nella forma del danno emergente o del lucro cessante. Nella condotta ascritta all'imputata potrebbe invece eventualmente configurarsi il reato di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro che trattenga le somme indebitamente portate a conguaglio in relazione a prestazioni di cui si è sostanzialmente riconosciuto

debitore per conto dell'ente previdenziale e corrispondenti a somme di denaro determinate nel loro ammontare e già fatte figurare come erogate al lavoratore.

[Torna all'indice](#)

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 2 maggio 2013, n. 19054.

Peculato d'uso per chi usa il telefono dell'ufficio per telefonate personali.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19054 del 2 maggio 2013, rispondono alla questione "se l'utilizzo per fini personali di utenza telefonica assegnata per ragioni d'ufficio integri o meno l'appropriazione richiesta per la **configurazione del delitto di peculato** ex art. 314, primo comma, [codice penale](#) ovvero una condotta distrattiva o fraudolenta rispettivamente inquadrabile nel delitto di abuso di ufficio o in quello di truffa aggravata a danno dello Stato".

La Suprema Corte, dopo aver compiutamente e dettagliatamente ripercorso i vari orientamenti giurisprudenziali e le tesi dottrinali che negli anni si sono succedute sulla materia, ritiene indispensabile - al fine di risolvere compiutamente la questione - tracciare un profilo dei **tratti salienti del delitto di peculato** nelle due forme previste dall'art. 314 codice penale (peculato ordinario e peculato d'uso).

I Giudici di Piazza Cavour puntualizzano la portata e la natura del peculato d'uso precisando che la ratio dell'introduzione della fattispecie è stata proprio quella di impedire, con una repressione di tipo penale, il grave fenomeno dell'utilizzo improprio dei beni della

Pubblica Amministrazione; "se non si vuole vanificare tale ragione storica e logica della fattispecie, è gioco forza ritenere che, per la sua integrazione, **l'elemento qualificante e sufficiente è dato dalla violazione del titolo del possesso**, che l'agente compie distraendo il bene dalla sua destinazione pubblicistica e piegandolo verso fini personali." Affermano dunque i giudici di legittimità il principio di diritto secondo cui "la condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alle funzionalità dell'ufficio, è suscettibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo, codice penale".

Non può non rilevarsi - si legge inoltre nella sentenza - "che il **raggiungimento della soglia della rilevanza penale** presuppone comunque l'offensività del fatto, che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero (ricordando la pluri-offensività alternativa del delitto di peculato) con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio: eventualità quest'ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. 'tutto incluso'".

[Torna all'indice](#)
